

Battadori, Bacchette da Schioppo, Forzieri, Carriole, Carreghe, ed ogn' altra cosa di Legname niuna eccettuata, spettante all' Arte stessa, se non sarà con la medesima accordato, in pena a cadaun contraffacente della perdita della Roba, che considerata di contrabbando, sarà loro da' Ministri a' quali spetta levata, e di L. 25. de' piccoli; la metà della qual pena sarà d' essa Fraglia, e l' altra metà de' Ministri suddetti.

Che niun Botteghiero, Strazzarolo, ed Ebreo ardisca comprare sotto qualunque pretesto, tanto da persone forestiere, che da qualsisia altro, ancorchè fosse Maestro dell' Arte, Robe nuove spettanti ad essa Fraglia de' Marangoni affine di rivenderle, ciò non intendendosi delle Robe vecchie, ed usate, in pena, oltre la perdita della Roba, di L. 25., da esser divisa come sopra: E però nel caso, che da' Ministri a' quali spetta, siano in avvenire trovate nelle Botteghe de' Strazzaroli, od Ebrei suddetti le Robe sopra indicate, quand' essi non abbiano il Mandato a stampa di permissione di detta Fraglia, possano quelle levare, per esser come sopra applicate, e divise, oltre il castigo, che doveranno avere li Trasgressori, previa la formazione di Processo, a misura della loro inobbedienza, e contraffazione ad arbitrio della Giustizia.

Non dovrà parimenti chi si sia esercitar
l' Ar.